

**STATUTO dell'Associazione**  
**"Associazione Italiana Amministratori di Condominio"**


**TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 Denominazione e sede**

1. È costituita quale associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile l'Associazione denominata "Associazione Italiana Amministratori Condominio", in seguito d'ora in poi per brevità A.I.A.C. con sede legale in via delle Bettole n. 34, in Brescia
2. La modificazione della sede sociale potrà aver luogo con delibera del Consiglio direttivo senza che questo significhi modifica del presente statuto sociale

**Articolo 2 Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.
3. L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della vigente disciplina in materia di condominii.
4. L'Associazione, che opera nell'intero territorio nazionale, intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:
  - a) Raggruppare tutti coloro che sul territorio Italiano, vogliono operare o operano già nel campo della gestione professionale dell'amministrazione di condominio.
  - b) Coordinare formare, assistere e promuovere tutti coloro che operano nell'attività di amministrazione condominiali, creando e promuovendo momenti di approfondimento e di studio delle tematiche inerenti la professione di amministratore di condomino sostenendone competenza e professionalità.



c) Fornire una nuova alternativa di lavoro ai disoccupati di ogni età, formandoli e supportandoli nella creazione di un nuovo percorso lavorativo, contrastando la disoccupazione.

d) Organizzare gestire e promuovere servizi alternativi di conciliazione in ambito condominiale

5. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

6. L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della disciplina del condominio e dei suoi operatori professionali anche e per gli effetti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4.

7. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

8. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, quali, a titolo esemplificativo, attività editoriali e di pubblicistica, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

### **Articolo 3 Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 4 Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

- e) Collegio dei Probiviri
- f) I delegati regionali;
- g) I delegati provinciali


## **TITOLO II: I SOCI**

### **Articolo 5 Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che vogliano intraprendere l'attività di amministratori di condominio, o che già esercitano tale attività, o che siano in qualche maniera interessate a essere formate ed informate sulle competenze professionali degli amministratori di condominio e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.
4. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 6 Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.



2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

3. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.

4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, sia centrale che periferica.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

6. I soci si suddividono in due categorie: sostenitori ed aderenti. I soci sostenitori si impegnano, all'atto dell'adesione, a non recedere dall'associazione per almeno un triennio sociale. Godono degli stessi diritti ma potrà essere loro richiesta una quota associativa annuale differenziata.

7. L'associato che non intenda più rinnovare la propria iscrizione all'associazione dovrà comunicare formale disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi alla sede legale almeno tre mesi prima della scadenza, pena il tacito rinnovo dell'iscrizione per un altro anno.


#### **Art. 7 Decadenza dei soci**<sup>1</sup>

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC indirizzata all'associazione presso la sede legale, almeno 3 (tre) mesi prima  
L'associato che non intenda più rinnovare la propria iscrizione all'associazione dovrà comunicare formale disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC

---

<sup>1</sup> Gli artt. 6 Diritti e doveri dei soci e 7 Decadenza dei soci sono stati meglio specificati al fine di fugare ogni qualsivoglia dubbio o interpretazione erronea – le specifiche sono state approvate dall'Assemblea dei Soci del 30.04.2019



da inviarsi alla sede legale almeno tre mesi prima della scadenza, pena il tacito rinnovo dell'iscrizione per un altro anno;

b) decesso;

c) espulsione per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa, previa delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei propri componenti;

d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei Componenti del Collegio dei Probiviri pronunciata contro il socio per la perdita dei requisiti in forza dei quali è avvenuta l'ammissione; per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello Statuto, del regolamento o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari o per comportamenti che arrechino o possano arrecare discredito all'Associazione o ai suoi organi;

e) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 20 dal presente Statuto.

2. Il provvedimento di espulsione, radiazione o avvenuta decadenza deve essere comunicato all'associato interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC; contro tali provvedimenti l'associato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla sede legale. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.


3. L'associato radiato non può essere più ammesso.


4. Nei casi previsti ai punti a), c), d) ed e) i soci dimissionari, esclusi o radiati sono comunque tenuti all'integrale pagamento delle quote associative maturate.

5. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

### **TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

- 
1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti.
  2. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  3. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.
  4. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
  5. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altra ritenuta idonea a garantire la partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o posta elettronica, o sms, o fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  6. La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.
  7. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno il 50% + 1 dei soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altro associato legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

10. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.


13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione

### **Articolo 9 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

2. Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

### **Articolo 10 - Assemblea straordinaria**



1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Validità Assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


3. Trascorse almeno 2 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

#### **Articolo 12 Il Consiglio Direttivo**


1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti compreso il Presidente, che viene designato dal Consiglio tra i propri membri.



- 
2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina.
  3. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
  4. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Segretario e il tesoriere.
  5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.
  7. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.
  8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
  9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
  10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


### **Articolo 13 Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria;
  - b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- 
- d) redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
  - e) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
  - f) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
  - g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  - h) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
  - i) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione, ivi compreso il Direttore della rivista sociale;
  - j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  - k) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

#### **Art. 14 – Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di contemporanee dimissioni o cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione.



4. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

5. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

### **Articolo 15 Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile

2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.


4. Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione;
- e) nominare i delegati regionali e provinciali

In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario.

### **Art. 16 – Il Segretario e il Tesoriere**

1. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato; inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza 2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si



incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 I Delegati Regionali**

1. Sono nominati nel numero di 1 (uno) per Regione Italiana e hanno competenza territoriale regionale. Sono nominati dal Presidente Nazionale al superamento, nella regione di riferimento, del numero di 3 (tre) sedi provinciali. Rivestono compiti di coordinamento, controllo, promozione e di supporto all'attività istituzionale dell'associazione. Durano in carica 1(uno) anni. L'incarico da diritto solo al rimborso delle spese vive documentate.

#### **Art. 17 bis I Delegati Provinciali.**

1. Nominati nel numero di 1 per Provincia Italiana, hanno competenza territoriale provinciale, Selezionati e incaricati da decisione del Presidente Nazionale, hanno compiti di promozione di organizzazione di corsi formativi di vario livello e di fornire consulenza alla compagine associativa. L'incarico prevede un compenso stabilito e regolato da apposita scrittura privata deliberata dal Consiglio Direttivo. Il compenso determinato dalla scrittura privata non potrà mai costituire un rapporto di lavoro subordinato

#### **Articolo 17 ter Il Collegio dei probiviri**


1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre elementi, eletti dall'assemblea, con il compito di deliberare eventuali provvedimenti da assumere a carico di associati che abbiano violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della associazione. Avrà, inoltre, compito di amichevole compositore delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra costoro e l'associazione

### **TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 18 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;


- 
- b) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal Consiglio Direttivo;
  - c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti e soggetti pubblici e privati;
  - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

## **TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **Articolo 19 Il Rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
4. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

### **Art. 20 – Anno sociale**



1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

## **TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 21 Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 22 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo, di enti non commerciali e in subordine alle norme del codice civile.

Il Presidente Nazionale